

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
va-5@mite.gov.it, va@pec.mite.gov.it

Alla c.a. Responsabile del procedimento Dott.ssa Barbara Mulattieri

OGGETTO: *Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Impianto eolico nei Comuni di Seneghe e Narbolia - Potenza massima in immissione di 75 MW comprensiva di sistema di accumulo integrato da 15,60 MW" da localizzarsi nel territorio dei comuni di Seneghe (OR), Narbolia (OR), con il relativo "approntamento delle opere e infrastrutture accessorie indispensabili a garantire un ottimale funzionamento e la gestione dell'impianto" che interesseranno i comuni di San Vero Milis (OR), Zeddiani (OR), Siamaggiore (OR) e Solarussa (OR).*

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 10102

La società Sorigenia Renewables S.r.l ha dato avvio in data 14/07/2023 ad un procedimento di VIA presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), relativo al Parco eolico di cui in oggetto da realizzarsi in agro dei comuni di Seneghe (OR) e Narbolia (OR), interessando inoltre i comuni di San Vero Milis (OR), Zeddiani (OR), Siamaggiore (OR) e Solarussa (OR) relativamente all'approntamento di opere e infrastrutture accessorie.

La sottoscritta SIMONA TONNA

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

La sottoscritta, presa visione della documentazione depositata per la partecipazione del pubblico al procedimento, chiede che venga rilasciato parere negativo all'installazione dell'impianto industriale in oggetto, per i seguenti motivi:

A) Cumulabilità degli impatti

Il sito proposto per la realizzazione dell'impianto eolico è prospiciente a diversi altri siti interessati all'installazione di analoghi impianti. All'interno dell'area vasta in cui si trova il sito individuato per l'impianto proposto da **Sorgenia Renewables S.r.l. denominato "Impianto eolico nei comuni di Seneghe e Narbolia"**, sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **ENEL GREEN POWER ITALIA SRL** - impianto eolico denominato "SINDIA" della potenza complessiva pari a 78 MW e delle relative opere di connessione alla RTN e 13 aerogeneratori da realizzarsi nel comune di Sindia (NU), Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), Scano di Montiferro (OR) e Macomer (NU)
- Società **WIND ENERGY SUNI SRL** - impianto eolico della potenza nominale complessiva di 31 MW - n. 5 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Suni (OR), Sagama (OR), Scano di Montiferro (OR), Sindia (NU) e Macomer (NU)
- Società **VCC SCANO SINDIA SRL** – Impianto eolico della potenza pari a 336 MW con sistema di accumulo da 49000 KW, da localizzarsi nel territorio del comune di Sindia (NU) e Scano di Montiferro (OR)

A questi bisogna aggiungere ulteriori 6 richieste di VIA per impianti fotovoltaici (per complessivi 120 MW di potenza) che dovranno sorgere nei comuni di Narbolia, San Vero Milis, Milis, Tramatzia, Solarussa, Villanova Truscheddu, Ollastra, Paulilatino e Zerfaliu e un impianto eolico offshore da ubicarsi nella costa antistante la stessa area.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra Parchi eolici disseminati su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle

del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera di pale che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche del Montiferru e della Planargia già violentate dal devastante incendio dell'estate del 2021 con conseguenze incalcolabili legate alla rigenerazione del suolo e della sostanza organica, alla regimazione delle acque ed alla rigenerazione e conservazione delle biodiversità di flora e fauna selvatica. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

Si osserva che

- Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dall'estensione dell'impianto eolico in oggetto in relazione alle aree di percorrenza e attraversamento del volo dei grifoni (*"Progetto LIFE SAFEFOR VULTURES"*) che si estende dall'area del sassarese alla Planargia ed infine al Montiferru .
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di

dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

B) Salvaguardia del patrimonio boschivo dal rischio incendi

Dalla "Relazione agro-pedologica" di progetto si evince che le aree individuate dal progetto sono aree con storica vocazione agro-forestale in cui si svolgono forme di allevamento estensivo che si alternano tra pascoli, seminativi e aree boscate.

Elemento di osservazione pertanto diventa la tutela e la difesa di queste aree rurali rispetto al fenomeno "incendio boschivo". Risulta infatti rilevante considerare come la presenza di impianti eolici di grossa taglia possano, in caso di incendio, interferire determinando una interdizione dei mezzi di soccorso e intervento aereo.

Gli elaborati di progetto, relativamente a tale fenomeno, non approfondiscono sulle cause direttamente collegabili alla interferenza dell'impianto con le eventuali attività di lotta agli incendi boschivi. Si precisa che in quel particolare contesto ambientale e orografico l'intervento con mezzi di soccorso aereo è l'unico strumento valido per una efficiente estinzione di possibili fenomeni di incendio boschivo.

L'eventuale inibizione o impossibilità di attivare una efficace lotta antincendio con mezzi aerei e di riflesso gli effetti che questo potrebbe causare allo stesso patrimonio ambientale e culturale non è stato verificato dalla Proponente, nonostante l'evidenza che gli aerogeneratori (alti oltre 200 mt) posizionati lungo le linee di cresta, potrebbero costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti incendi che interessano la zona e che, considerata la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei.

Non è stata quindi adeguatamente valutata per l'intera area vasta l'emergenza incendi e tutte le precauzioni utili a garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi. Fattore che costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", il cui art. 1, Principi, sancisce che "*1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene*

di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

Risulta pertanto doveroso considerare che, per la stagione estiva 2023, le attività di antincendio boschivo sono state oggetto di raccomandazione da parte del Ministero competente rispetto ad un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi da essi conseguenti.

Si osserva che

- Per la realizzazione dell'impianto proposto non sono stati concretamente valutati e verificati gli eventuali impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio.
- Dalla proposta progettuale non si evince la possibilità di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e come questo fattore costituisca un ulteriore impatto negativo su un patrimonio paesaggistico costituito da boschi e pertanto tutelato dalla legge. Infatti la stessa Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future (D.Lgs 34/2018).

C) Testimonianze monumentali e culturali nei comuni interessati

Il territorio si presenta ricco di testimonianze archeologiche e storiche. L'arco cronologico coperto va dal neolitico, attestato in particolare con le domus de janas, all'epoca storica (insediamenti, chiese). Particolarmente significativa la presenza di età nuragica.

Seneghe è meta di vari itinerari archeologici grazie all'alta densità di Nuraghi, Tombe dei Giganti e Domo de Janas presenti in zona. Tra le tombe di Giganti si distinguono quelle di "Serrelizzos" e "s'Omo de sas zanas", mentre tra i nuraghi meglio conservati troviamo quello 'a corridoio' "Narba", il quadrilobato "Zinzimureddos", il trilobato "Campu" e i monotorre "Lande e Littu".

Tra tutti questi reperti spicca la maestosa reggia quadrilobata di "Mesu Maiore". Non mancano poi reperti di epoca fenicia, come il selciato della strada da Cornus al villaggio di Serrelizzos, e di epoca romana, come la fonte termale Funtana Fraigada.

In territorio di Narbolia si ritrovano ancora alcune testimonianze risalenti al periodo fenicio (Sa Muralla) ed altre numerose testimonianze nuragiche (nuraghe Tradori, Santa Reparata, Zeddiani, Zoddias, Arganzola etc...)

L'area interessata dall'impianto eolico in oggetto è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate. All'interno dell'area più critica, quella di massima attenzione, sono ubicate diverse decine di beni di interesse culturale.

L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica fin dalla preistoria grazie anche alla importante vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.

Si ritiene rilevante e da dover prendere in esame è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità della zona buffer che pur nei limiti normativi denuncia nelle evidenze cartografiche intuitive

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

D) Impatto paesaggistico

Si evidenzia in primo luogo che l'impianto è ubicato a una distanza di 1,6 km dal borgo di Nerbolia e a 3 Km dal borgo di Seneghe.

Si tratta di due borghi che hanno speso molte risorse per conservare i tratti caratteristici dei paesi del Sinis – Montiferru raggiungendo ottimi risultati.

Il centro agricolo di Seneghe, inserito tra i borghi autentici di Italia, conserva un suggestivo centro storico e un ricco patrimonio archeologico, all'interno di un paesaggio inestimabile, meta di escursioni e ricoperto un'immensa quantità di olivi (65 mila alberi in 200 ettari), oltrechè di boschi di lecci e sughere.

L'importante borgo di Narbolia è caratterizzato da un'architettura influenzata dall'arte catalana ancora visibile grazie ai particolari scolpiti delle finestre e dei portali ad arco.

L'impianto industriale verrebbe ubicato in prossimità di un paesaggio incantevole, caratterizzato da estese valli e colline, meta ideale per quanti scelgono di entrare in contatto con le tradizioni più antiche del territorio sardo.

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tale principio.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste aree occupate da macchia mediterranea, con prevalenza di quercia da sughero, leccio e roverella.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alla catena del Montiferru e sarebbero ben visibili da tutto il Campidano del Nord e dal Golfo di Oristano.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche

consegnate dalla storia.

- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

E) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale e vietano *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica....”*¹.

L'insediamento interesserà le “Aree naturali e subnaturali e aree seminaturali di cui agli artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 delle N.T.A. del P.P.R., inquadrabili nella fattispecie di “boschi” per le aree naturali e sub naturali e delle “praterie” per le aree seminaturali.

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte le prescrizioni imposte dal PPR per queste aree alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche, di altezza superiore ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti che ospitano beni storico-culturali sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del “paesaggio culturale” che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali.

¹ Artt. 26-27 NTA PPR: Disciplina per le “aree semi naturali”

F) Riduzione in pristino dell'area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili e pascolabili l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

E' del tutto evidente che non esiste un "Piano di ripristino ambientale dell'area", sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- Il Piano di dismissione dell'opera minimizza l'impatto effettivo dell'impianto sull'ambiente e sul paesaggio e non garantisce il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

G) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER.

In particolare i criteri specifici a cui attenersi vengono poi così precisati:

- Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
- Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.
- Nella *"individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee"* devono essere *"rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio..."*

Alla luce delle inadempienze di Stato e Regione e delle catastrofiche previsioni di nuove installazioni di impianti FER, appare ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

H) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della [legge delega n. 53 del 22 aprile 2021](#) il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all'individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 [D.Lgs. 199/2021](#)): *"Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. Anziché 180 giorni ne son trascorsi ben 600 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#);

omissis ...”

Considerato che l'impianto industriale in oggetto non ricade all'intero delle aree di cui al comma 8 dell'art. 20 soprariportato, appare contraddittorio che la il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica, nelle more della predisposizione del regolamento dello stesso Ministero, attualmente inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in chiaro contrasto con le norme statali palesemente non applicate.

1) **Conclusioni**

Le strategie nazionali e internazionali delineate per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

È necessario pertanto attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in

riferimento alle produzioni eno-agro alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto industriale di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria come i percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle colline e montagne del Montiferru e del Sinis, confinante con il Campidano e la Planargia, aree già gravate peraltro dalla presenza di numerosi altri parchi eolici e fotovoltaici.

SI CHIEDE PERTANTO

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

IL Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 8 settembre 2023

Distinti saluti

F.to



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 8 settembre 2023